



MUNICIPALITÀ 10 – BAGNOLI, FUORIGROTTA
U.O. Attività Tecniche
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 22 DEL 23-05-2024

OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in un tratto di via Luigi Tansillo e di via Francesco Galeota dal 27 maggio 2024 al 02 luglio 2024 per consentire lo svolgimento di eventi canori previsti presso lo Stadio “Maradona”

IL DIRETTORE

- Visto che presso lo Stadio “D.A. Maradona” di Fuorigrotta, a partire dal 30/05/2024, sono previsti una serie di eventi canori (Spettacolo di Peppe Iodice “Peppy Night” il 30/5/2024, Concerto di Gianni Fiorellino “Tutto in una notte” il 31/5/2024, Concerti di Ultimo 8 e il 9/6/2024, Concerto dei Negramaro il 15/6/2024, Concerti di Geolier 21, 22 e 23/6/2024, Concerto di Nino D’Angelo il 29/6/2024), per i quali risulta necessario consentire l’accesso alla struttura da parte dei veicoli adibiti al trasporto di attrezzature destinate ai relativi allestimenti;
- Visti gli esiti della riunione organizzativa convocata dal Servizio Eventi per il giorno 14-05-2024 giusta nota PG/2024/433348 del 10-05-2024, nonché il relativo verbale;
- Tenuto conto che il Servizio Eventi ha dichiarato, anche a seguito di interlocuzioni con gli organizzatori degli eventi suddetti, che l’unico varco funzionale alle operazioni di carico e scarico del materiale relativo all’allestimento del palco e delle attrezzature audio e video è quello presente alla confluenza tra via Tansillo e via Galeota, in quanto collocato a ridosso della discesa “maratona”, la quale permette l’accesso diretto alla pista di atletica e al campo di calcio dell’impianto in questione;
- Tenuto conto che, come esposto dagli organizzatori degli eventi in parola, le attività relative a detti eventi, ivi comprese le operazioni di montaggio e smontaggio degli allestimenti, si svolgeranno a partire dal 27 maggio 2024 al 02 luglio 2024;
- Considerato che, per consentire l’accesso al varco carraio dello Stadio da parte dei suddetti veicoli adibiti al trasporto di attrezzature è necessario adottare un particolare dispositivo di traffico temporaneo che prevede la parzializzazione della carreggiata di via Tansillo, riservando una corsia di marcia ai veicoli di cui sopra;
- Visto il parere favorevole espresso dal Comandante della Polizia Locale U.O. Fuorigrotta in corso di sopralluogo congiunto di cui al verbale del 23/05/2024;
- Considerato che pertanto, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività in parola, è necessario prevedere un particolare dispositivo di traffico come meglio dettagliato nella parte dispositiva del presente atto;
- Visto che la presente Ordinanza non influisce sulla viabilità primaria;
- Attestato che:
 - il presente provvedimento non contiene dati personali;
 - il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.
- Letti:
 - la richiamata nota relativa al sopralluogo congiunto tra la Polizia Locale e l'Ufficio di Gabinetto della Questura di Napoli;
 - il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
 - il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

Istituire dal 27 maggio 2024 al 02 luglio 2024 dalle ore 7:00 alle ore 22:00 di ciascun ogni giorno, e comunque fino a cessate esigenze:

- in via Luigi Tansillo (tratto compreso tra la confluenza con via Jacopo De Gennaro e la confluenza con via F. Galeota, corsia riservata al transito dei veicoli adibiti al trasporto di attrezzature destinate agli allestimenti del palco e diretti al passo carraio dello Stadio Maradona posto alla confluenza con via F. Galeota, nonché riservata alla fermata dei veicoli medesimi, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico delle suddette attrezzature);
- in via Luigi Tansillo (tratto compreso tra la confluenza con via Jacopo De Gennaro e la confluenza con via F. Galeota), e in via Francesco Galeota (tratto compreso tra la confluenza con via L. Tansillo e la confluenza con via GB. Marino), il limite massimo di velocità pari a 10 Km/h con pannello integrativo riportante la dicitura “ passo d’uomo”;
- in via Luigi Tansillo (tratto compreso tra la confluenza con via Jacopo De Gennaro e la confluenza con via F. Galeota), sul lato sinistro della carreggiata secondo il senso di marcia, nonché all’interno della corsia riservata ai suddetti veicoli, eccetto autorizzati, e in via Francesco Galeota (tratto compreso tra la confluenza con via L. Tansillo e la confluenza con via GB. Marino), ambo i lati della carreggiata, il divieto di sosta con rimozione;

Revocare nel periodo sopra indicato le aree riservate alla sosta a pagamento (strisce blu) presenti lungo i tratti viari come di seguito indicati:

- in via Luigi Tansillo (tratto compreso tra la confluenza con via Jacopo De Gennaro e la confluenza con via F. Galeota), ambo i lati della carreggiata;
- in via Francesco Galeota (tratto compreso tra la confluenza con via L. Tansillo e la confluenza con via GB. Marino), ambo i lati della carreggiata.

Ogni altra O.D. in contrasto con la presente è da intendersi sospesa per la durata della presente Ordinanza.

Per particolari esigenze di Ordine pubblico il Servizio Autonomo di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione e veicolare e pedonale ed eventualmente potrà adottare tutti i necessari accorgimenti qualora se ne presentasse l'opportunità, nonché a modificare l'attivazione della presente Ordinanza Dirigenziale a seconda delle esigenze del traffico veicolare e pedonale.

Il presente provvedimento avrà effetto a partire dall'installazione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria e posta, a norma di legge, a cura del Responsabile delle attività e dell'organizzazione degli eventi canori in questione.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/4/1992 n. 285, per l'esatta osservanza dalla presente Ordinanza.

Per quanto previsto dall'art.3 comma 4 della legge 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Ai sensi dell'art.37 del C.d.S. D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da
Il Direttore della Municipalità 10
Dott. Luigi Loffredo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005, in uno con l'allegato stralcio planimetrico, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente.